



Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:

- Pres. Sezione Vittorio GIUSEPPONE	Presidente
- Cons. Graziella DE CASTELLI	Componente
- Cons. Raimondo POLLASTRINI	Componente
- 1°Ref. Laura D'AMBROSIO	Relatore
- 1° Ref. Marco BONCOMPAGNI	Componente

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione Regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed Autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003.

UDITO nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2012 il relatore, 1° Ref. Laura d'Ambrosio;

PREMESSO

Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota in data 14 dicembre 2011 prot. n. 20712/1.13.9, richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Chiesina Uzzanese volta a conoscere se la spesa derivante dall'assunzione di personale finanziato con i proventi per la violazione al codice della strada debba essere ricompresa nel computo della spesa di personale dell'anno 2012 e dell'anno 2009 ai fini del rispetto della norma di cui all'art. 9, comma 28 della L. 122/2010, come modificata dall'art. 4, comma 102 della L. 183/2011, che impone alle assunzioni a tempo determinato, con convenzioni o con

contratti di collaborazione coordinata e continuativa (a partire dall'anno 2012) di non superare il limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 in riferimento alle medesime tipologie contrattuali.

CONSIDERATO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere formulata presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, che riguarda la legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, che concerne l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge, e la coerenza dell'espressione di un parere con la posizione costituzionale assegnata alla Corte dei conti ed il ruolo specifico delle Sezioni regionali di controllo.

Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo essa dal Sindaco del comune interessato, tramite il Consiglio delle autonomie.

In ordine al requisito oggettivo, occorre preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia riconducibile alla materia della contabilità pubblica, se sussistano i requisiti di generalità ed astrattezza, se il quesito non implichi valutazione di comportamenti amministrativi, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati, se l'ambito in concreto sia oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero oggetto di contenzioso penale, civile o amministrativo. Anche sotto il profilo oggettivo la richiesta in esame risponde ai parametri su indicati ed è, pertanto, da ritenersi ammissibile.

Il Collegio, inoltre, valuta la questione suscettibile di risposta, tale da garantire uniformità di indirizzo e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, senza necessità di investire le Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, per adottare una pronuncia di orientamento generale, secondo quanto stabilito, in funzione di nomofilachia, con delibera n.8/CONTR/2010 delle SSRR adottata nell'adunanza del 26 marzo 2010.

Nel merito, l'art. 9, comma 28, della L. 122/2010, di conversione del D.L. 78/2010, stabilisce, a decorrere dall'anno 2011, che una serie di amministrazioni (statali) *“possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.”* Il terzo periodo del comma appena riportato cita: *“Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale”*. L'art. 4, comma 102, lettera b, della L. 183/2011 (legge di stabilità per l'anno 2012), intervenendo su quest'ultimo periodo, ha allargato la platea dei destinatari della disposizione normativa aggiungendovi espressamente gli enti locali; pertanto

anche agli enti locali si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (entrata in vigore della legge di stabilità 2012 ai sensi dell'art. 36 della legge medesima), la norma che prevede la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato, con convenzione o con collaborazione coordinata e continuativa non superando la spesa per le medesime tipologie contrattuali sostenuta nell'anno 2009.

Ai fini della risoluzione del quesito proposto, resta da chiarire se le assunzioni finanziate ai sensi dell'art. 208 del codice della strada ricadano o meno nell'applicazione della norma in questione.

Difatti, il comma 5bis dell'art. 208 del codice della strada prevede espressamente che una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni comminate per violazione del codice della strada possa *“anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro”*.

Come già precisato da questa Sezione (si vedano ad esempio le deliberazioni nn. 158/2010, 152/2011, 412/2011) la spesa relativa alle assunzioni stagionali finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni al codice della strada, di cui all'art. 208 comma 5bis del codice della strada, va esclusa dal computo della spesa di personale ai fini dell'applicazione delle norme che pongono limiti operando un confronto storico (art. 1, commi 557 e 562 della L. 296/2006) alla luce delle interpretazioni ministeriali (Circolare n. 5 del 8 marzo 2007, paragrafo 7.3 e parere del 18 marzo 2009 del Ministero dell'Interno – Dipartimento affari interni e territoriali) e della Corte dei conti (così si esprimono costantemente da anni le linee guida al controllo monitoraggio predisposte dalla Sezione delle autonomie). La ratio dell'esclusione di questa ed altre voci dall'aggregato “spesa di personale” è da trovare nel carattere non ordinario delle poste in questione e nel conseguente intento di eliminare le turbative all'andamento della serie storica.

Al contrario nel raffronto inerente l'incidenza percentuale tra spesa di personale e spesa corrente (art. 76, comma 7 L. 133/2008 e successive modifiche) tale componente di spesa va inclusa trattandosi, in tale circostanza, non di un obbligo di riduzione della spesa, ma di un vincolo di natura strutturale all'incremento della consistenza di personale, il che rende opportuno prendere in considerazione la spesa di personale nel suo complesso al lordo di tutte le voci escluse nel confronto storico (deliberazione Sezioni Riunite n. 27/2011 resa in funzione nomofilattica).

Tanto premesso, la norma di cui all'art. 9, comma 28 citato, introduce un obbligo di riduzione della spesa di personale fondato sul confronto storico tra la spesa di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa del 2012 e la medesima spesa sostenuta nel 2009; appare pertanto logico estendere a tale norma le conclusioni costantemente affermate in tema di confronto storico della spesa di personale (nel suo complesso) ai fini dell'applicazione dei commi 557 e 562 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007 e ritenere esclusa dall'applicazione della norma di cui all'art. 9, comma 28 della L. 122/2010, come modificata dall'art. 4, comma 102 della L.

183/2011, la spesa derivante dall'assunzione stagionale a tempo determinato finanziata con i proventi per violazione alle norme del codice della strada.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota Prot. n. 20712/1.13.9.

DISPONE

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Chiesina Uzzanese e al Presidente del relativo Consiglio.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2012.

Il Presidente
f.to Vittorio GIUSEPPONE

L'Estensore
f.to 1° Ref. Laura D'AMBROSIO

Depositata in Segreteria il 31 gennaio 2012.

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Fabio CULTRERA